

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3002

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1991, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 4519, 4742, 4820, 5608 e 5762)

d'iniziativa dei deputati BONSIGNORE, BODRATO, BORGOGGIO, BOTTA, CARDETTI, CAVIGLIASSO, CERRUTI, FIANDROTTI, LA GANGA, MARTINAT, MARTINO, MASSANO, PATRIA, POGGIOLINI, RABINO, ROSSI di MONTELERA, SALERNO, TEALDI e ZOLLA (4519); del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (4742); del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA (4820); dei deputati ROCELLI, PELLICANI, VAZZOLER, FRANCHI, CECCHETTO COCO, MALVESTIO, RIGHI, STRUMENDO, SAVIO, ZUECH e BREDA (5608); CURSI, CARRUS, BRUNETTO, FRASSON, CARELLI, CIOCCI Carlo Alberto, COSTA Silvia, TASSONE e MATULLI (5762)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 1991*

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione all'avvenuta ricostruzione del teatro «Carlo Felice» di Genova è assegnato all'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova un contributo straordinario di lire 27 miliardi per l'anno 1991.

Art. 2.

1. In relazione alla celebrazione del duecentocinquantésimo anniversario della fondazione del teatro regio di Torino recentemente ricostruito, del cinquantésimo anniversario della stagione lirica alle Terme di Caracalla e del bicentenario della fondazione del teatro La Fenice di Venezia, sono assegnati agli Enti autonomi teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia contributi straordinari rispettivamente di lire 7 miliardi, di lire 3 miliardi e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

Art. 3.

1. I contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 non concorrono a formare il reddito degli Enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati per coprire maggiori spese derivanti da accordi sindacali aziendali.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 40 miliardi nel 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.